

## **Corte di Cassazione 1 settembre 2004, n. 17574**

### **Fatto**

Con sentenza del 18 giugno 2001 la Corte d'appello di Catania confermava la statuizione resa dal locale Tribunale il 21 settembre 1999, con cui era stata rigettata l'opposizione proposta da Gi. Cor. e Co. Pro., quale amministratore unico della G. srl avverso l'ordinanza ingiunzione notificata l'11 gennaio 1998, per il pagamento all'Inps della somma di 2.560.000 lire come sanzione amministrativa per l'omesso versamento dei contributi dovuti per la dipendente Borrello Grazia, assunta con contratto di formazione e lavoro per il periodo dal 17 dicembre 1992 al 17 dicembre 1994, essendosi accertato che la medesima aveva già conseguito la dichiarata qualifica in forza di un precedente rapporto di formazione con la medesima società.

La Corte territoriale, nel confermare la sentenza del primo Giudice, disattendeva la tesi degli opposenti, per cui, nonostante la qualifica finale fosse identica, il secondo contratto sarebbe stato finalizzato ad impartire una diversa professionalità rispetto a quella conseguita con il primo, giacché quest'ultima concerneva la contabilità, nonché i rapporti con i fornitori ed i clienti, mentre la prima atteneva allo svolgimento di lavoro amministrativo limitato alla elaborazione dati per conto della clientela. I Giudici di merito infatti - pur ammettendo l'esistenza della precipua finalità occupazionale del contratto di formazione e lavoro - affermavano che la fattispecie di cui all'art. 3 del DL 726/84, convertito in legge 863/84, costituisce negozio a causa mista risultante dallo scambio fra lavoro retribuito e addestramento professionale e che nella specie la Borrello aveva già conseguito la qualifica di impiegata amministrativa alla fine del precedente rapporto con il medesimo datore, non rilevando le mansioni espletate, perché la formazione da impartire atteneva ad una formazione a livello complessivo e non già correlata alle singole attività esecutive riconducibili al livello professionale. Peraltro, soggiungeva la Corte di Catania, il progetto formativo prevedeva che la formazione atteneva non solo alle mansioni di fatto assegnate, ma in generale anche a quelle inerenti alla qualifica da conseguire, che era quella di impiegata amministrativa.

Avverso detta sentenza i soccombenti propongono ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria.

L'Inps resiste con controricorso.

### **Diritto**

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 comma 12 della legge 388/2000, disposizione che avrebbe abolito tutte le sanzioni amministrative relative alle violazioni in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, consistenti nell'omissione totale o parziale di contributi e premi

Il motivo non merita accoglimento.

E' infatti principio consolidato (tra le tante Cass. n. 6405 del 4 maggio 2002) che, attesa l'inapplicabilità agli illeciti amministrativi della legge successiva più favorevole (art. 1 della legge n. 689 del 1981), resta escluso che in una controversia relativa ad una opposizione ad ordinanza - ingiunzione per sanzioni amministrative per omesso versamento di contributi dovuti all'INPS, possa rilevare lo "ius superveniens" di cui all'art. 116, comma dodicesimo, della legge n. 388 del 2000, che, ferme restando le sanzioni penali, ha abolito tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nella omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi la omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi (ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo, della citata legge n. 689 del 1981), nonché quelle relative a violazioni di carattere formale di norme sul collocamento. Infatti, nessun elemento del menzionato art. 116, comma dodicesimo, induce a ritenerne la

retroattività cosicché ne è esclusa l'applicabilità a violazioni accertate prima della relativa entrata in vigore.» Nella specie l'accertamento era sicuramente anteriore all'entrata in vigore della legge, giacché l'ordinanza ingiunzione era stata notificata l'11 gennaio 1998. Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione dell'art. 3 del DL 726/1984, convertito nella legge n. 863 del 1984 e per difetto di motivazione, per non essersi la sentenza attenuta ai principi affermati in sede di legittimità, per cui il contratto di formazione e lavoro non tende solo alla acquisizione della professionalità, ma anche all'attuazione di una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro. Inoltre non solo una circolare assessoriale consentirebbe la stipulazione del contratto di formazione e lavoro anche quando le mansioni siano riconducibili al quelle espletate in precedenza presso altro datore di lavoro, ma vi sarebbe anche da considerare che - indicando le mansioni l'oggetto specifico dell'obbligazione lavorativa, mentre la qualifica indica l'oggetto generico - nell'ambito della medesima qualifica il lavoratore potrebbe essere chiamato a svolgere mansioni di contenuto diverso. Nella specie al termine del primo periodo la Borrello avrebbe acquisito solo la capacità di immettere dati nel computer per la relativa elaborazione, mentre nel secondo periodo avrebbe conseguito la professionalità necessaria per la gestione amministrativa e contabile.

Neppure questo motivo merita accoglimento.

In primo luogo nella sentenza impugnata è stato correttamente considerato che il contratto di formazione e lavoro (diversamente dall'apprendistato) tende non già alla mera acquisizione della professionalità bensì all'attuazione di una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro.

Per il resto, va considerato che, in mancanza di divieto specifico nella legge, non può considerarsi automaticamente vietata l'assunzione di un lavoratore con contratto di formazione e lavoro, nel caso in cui il medesimo sia già stato parte di uno precedente.

Né ciò appare in contrasto con la finalità della legge, la quale peraltro, a differenza di quanto previsto per l'apprendistato, non contempla come ragione precipua il conseguimento di una determinata qualifica professionale (cfr. Cass. n. 4632 dell'11 aprile 2000).

Ed infatti la legge sull'apprendistato 19 gennaio 1955 n. 25, come prevede l'art. 2 (non modificato dalle disposizioni successive, ossia né dalla legge 8 luglio 1956 n. 706, né dall'art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196), ha lo scopo di fare conseguire all'apprendista la capacità tecnica per diventare lavoratore "qualificato". Prevede inoltre all'art. 18 che la qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà essere scritta sul libretto individuale di lavoro, ed analogamente dispone l'art. 24 del DPR 30 dicembre 1956 n. 1668 che è il regolamento per l'esecuzione della legge predetta.

La legge del 19 dicembre 1984 n. 863 (di conversione del DL 30 ottobre 1984 n. 726) prevede invece all'art. 3 un "progetto formativo" che prescinde propriamente dal conseguimento di una precisa qualifica, ed infatti al termine del contratto il datore "è tenuto ad attestare l'attività svolta e i risultati formativi conseguiti" dandone comunicazione all'ufficio di collocamento competente (comma settimo).

Ne consegue che è ben possibile che un lavoratore, che sia stato già impegnato in un progetto di formazione, possa essere parte di uno ulteriore che abbia come oggetto altro tipo di formazione, anche se astrattamente rientri nella stessa qualifica contrattuale, purché il secondo contratto sia idoneo a conferire una professionalità diversa da quella già acquisita.

E' stato infatti ritenuto (Cass. n. 5281 del 29 maggio 1999) che «Non costituisce elemento ostativo alla valida stipulazione di un contratto di formazione e lavoro a norma dell'art. 3 del D.L. n. 726 del 1984, convertito con legge n. 863 del 1984, il possesso da parte del lavoratore di un livello di qualificazione corrispondente a quello cui mira il rapporto in via di costituzione in una qualifica professionale diversa, come si evince - nel quadro dei principi

desumibili dall'art. 4 Cost. e in relazione all'interesse del lavoratore ad usufruire di tutte le non coincidenti possibilità di collocamento offerte dalle diverse qualifiche professionali - dalla applicabilità anche alle assunzioni per i rapporti di formazione e lavoro della normativa generale sul collocamento, che consente ad ogni lavoratore di iscriversi nelle liste in relazione a più qualifiche professionali, e dalla mancanza di previsioni restrittive sul tema da parte dell'art. 3 citato. Nella specie erano stati assunti con contratto di formazione e lavoro per lo svolgimento di attività di muratore, lavoratori che avevano precedentemente svolto presso la stessa impresa edile attività relative alle qualifiche di ferraiolo e carpentiere.»

Nel caso in esame invece la Corte di Catania ha rilevato in fatto che il progetto formativo precedente, riguardava non solo specificamente le mansioni che di fatto erano state assegnate (inserimento dati nel computer) ma in generale tutte quelle funzioni inerenti alla qualifica da conseguire che era quella di "impiegata amministrativa", nella quale quindi automaticamente rientravano anche le funzioni assegnate con il secondo contratto di formazione, non potendo certo il datore giovare del fatto di avere illegittimamente ridotto l'attività formativa assegnando nel corso del primo rapporto solo alcune, e non tutte le mansioni, che facevano capo all'acquisizione della professionalità dell'impiegata amministrativa.

Ne consegue che il secondo contratto, per cui è causa, è passibile della sanzione di cui al comma 9 del medesimo art. 3, ossia il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dall'inizio, con conseguente obbligo di pagamento all'Inps dei contributi integrali.

E' stato infatti ritenuto (Cass. n. 4015 del 20 aprile 1998) che nel contratto di formazione e lavoro la funzione formativa, compresa nella causa del contratto, non consiste in un generico affinamento professionale attraverso un altrettanto generico addestramento, ma nel conseguimento di quella qualificazione professionale prevista dal progetto di formazione e lavoro di cui al citato art. 3, nei tempi e nei modi indicati dal medesimo. Ne consegue che, ove tale funzione formativa manchi fin dall'origine, per essere il lavoratore già in possesso della qualifica professionale al cui conseguimento la formazione era destinata, il contratto deve considerarsi fin dall'inizio a tempo indeterminato.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 10,00, oltre duemila euro per onorari.

Così deciso in Roma il 9 giugno 2004.